

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 16 novembre 2017

Criteri e modalita' di ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160. (18A00705)

(GU n.31 del 7-2-2018)

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 24 dicembre 2013, n. L 352;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, concernente la soppressione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, relativo a «Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173»;

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, recante modifiche ed integrazioni del decreto legislativo n. 165/1999;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante

«Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'art. 52 relativo all'istituzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115 - Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante «Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio» convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 7 agosto 2016, n. 160;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, che, alla tabella 12 - Riepilogo, allegato «Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente», voce «D.L. n. 113 del 2016 art. 23/bis c. 1 - misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali ed il territorio», rifinanzia l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 23-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, per l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e per l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2019;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 2 novembre 2016 che definisce i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'art. 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, per le annualità 2016 e 2017;

Considerato che, ai sensi dell'art. 9 del citato decreto 2 novembre 2016 le modalità di ripartizione dei fondi residui per le medesime finalità, di cui all'art. 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Considerata la necessità, a causa del permanere della crisi di mercato del comparto cerealicolo, di concedere un aiuto diretto a favorire il rafforzamento della filiera grano-pasta nazionale, attraverso la sottoscrizione di contratti tra i soggetti della filiera cerealicola con l'obiettivo di assicurare sbocchi di mercato e di migliorare la qualità dei prodotti con l'uso di sementi certificate e l'adozione di buone pratiche agricole;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 5 ottobre 2017;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:

a) «Contratto di filiera»: contratto tra i soggetti della filiera cerealicola, finalizzato a favorire la collaborazione e l'integrazione tra i produttori e le imprese di trasformazione del grano duro, il miglioramento della qualità del prodotto e la programmazione degli approvvigionamenti, sottoscritto dai produttori di grano duro, singoli o associati, e altri soggetti delle fasi di trasformazione e commercializzazione;

b) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c) «Registro nazionale aiuti»: il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

d) «Soggetto beneficiario»: l'impresa agricola, iscritta al registro delle imprese e all'anagrafe delle aziende agricole, attraverso il Fascicolo aziendale, che coltiva grano duro rispettando le clausole previste negli appositi Contratti di filiera;

e) «Soggetto gestore»: l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - AGEA.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'art. 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, così come rifinanziato dalla legge n. 232 del 2016 nonché delle risorse relative alle annualità 2016 e 2017 eccedenti le domande già presentate dai Soggetti beneficiari e considerate ammissibili ai sensi del decreto interministeriale del 2 novembre 2016, per il perseguimento delle seguenti finalità:

a) sostenere l'aggregazione e l'organizzazione economica dei produttori di grano duro e dell'intera filiera produttiva e favorire le ricadute positive sulle produzioni agricole;

b) valorizzare i contratti di filiera nel comparto cerealicolo;

c) migliorare e valorizzare la qualità del grano duro attraverso l'uso di sementi certificate;

d) favorire investimenti per la tracciabilità e la certificazione della qualità del grano duro.

2. Il presente decreto definisce in particolare:

a) i criteri per la concessione dell'aiuto individuale ai Soggetti beneficiari e relativa entità dello stesso;

b) la procedura per l'ammissione all'aiuto;

c) i criteri di verifica e le modalità per garantire il rispetto del limite massimo dell'aiuto.

Art. 3

Risorse disponibili

1. Le risorse del Fondo di cui all'art. 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, da assegnare nel quadro dell'applicazione del presente decreto ammontano a 10 milioni di euro per l'anno 2018, 10 milioni di euro per l'anno 2019 oltre le risorse relative alle annualità 2016 e 2017 eccedenti le domande già presentate dai Soggetti beneficiari e considerate ammissibili ai sensi del decreto interministeriale del 2 novembre 2016.

Art. 4

Criteri e entita' dell'aiuto

1. Alle imprese agricole che abbiano gia' sottoscritto, ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 2 novembre 2016, direttamente o attraverso cooperative, consorzi e Organizzazioni di Produttori riconosciute di cui sono socie, Contratti di filiera di durata almeno triennale o che sottoscrivano Contratti di filiera di durata almeno triennale, direttamente o attraverso cooperative, consorzi e Organizzazioni di Produttori riconosciute di cui sono socie, entro il 31 dicembre 2017, e' concesso un aiuto di 200 euro per ogni ettaro, coltivato a grano duro nel periodo autunno/inverno 2017-2018, oggetto del contratto.

2. L'aiuto spettante a ciascun Soggetto beneficiario e' commisurato alla superficie agricola, espressa in ettari, coltivata a grano duro nel limite di 50 ettari.

3. L'aiuto e' concesso al Soggetto beneficiario nel limite dell'importo massimo di 15.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.

4. Fermo restando il limite massimo di 200 euro ad ettaro, l'importo unitario dell'aiuto, per ciascun ettaro coltivato a grano duro nel periodo autunno/inverno 2017-2018 e raccolto nel corso dell'anno 2018, e' determinato in base al rapporto tra l'ammontare dei fondi stanziati e la superficie totale coltivata a grano duro per la quale e' stata presentata domanda di aiuto.

5. L'aiuto e' riconosciuto previa verifica, da parte del Soggetto gestore, dell'ammissibilita' in base ai requisiti soggettivi, oggettivi e formali, di cui al presente decreto.

6. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2018, 10 milioni di euro per l'anno 2019 oltre le risorse relative alle annualita' 2016 e 2017 eccedenti le domande gia' presentate dai Soggetti beneficiari e considerate ammissibili ai sensi del decreto interministeriale del 2 novembre 2016, fino ad esaurimento delle risorse disponibili in ciascuno dei predetti anni e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente al momento dell'autorizzazione alla fruizione dell'agevolazione.

7. Il Soggetto gestore eroga l'aiuto ai Soggetti beneficiari in una o piu' soluzioni sulla base delle risorse disponibili per ciascuna delle annualita' 2018 e 2019.

Art. 5

Procedura di richiesta dell'aiuto

1. Il Soggetto beneficiario presenta al Soggetto gestore apposita domanda per il riconoscimento dell'aiuto di cui all'art. 2, secondo modalita' definite con atto del Soggetto gestore stesso entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. Alla domanda sono accluse:

a) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', redatta ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sugli aiuti «de minimis» percepiti negli ultimi tre anni;

b) copia del Contratto/Contratti di filiera sottoscritti da tutti i soggetti interessati; nel caso in cui il Contratto di filiera sia sottoscritto da cooperative, consorzi e Organizzazioni di Produttori riconosciute, il Contratto di filiera stesso deve essere integrato da copia dell'impegno/contratto di coltivazione tra la cooperativa, il consorzio e l'Organizzazione di Produttori e l'impresa agricola

socia;

c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà', redatta ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, riportante gli identificativi catastali delle particelle coltivate a grano duro e la relativa superficie, espressa in ettari.

Art. 6

Istruttoria delle domande

1. Le domande sono istruite dal Soggetto gestore. Il Soggetto gestore effettua le verifiche propedeutiche alla concessione dell'aiuto individuale in regime «de minimis» avvalendosi del supporto del Registro nazionale aiuti.

2. Il Soggetto gestore verifica la completezza delle informazioni e la loro conformità ai requisiti di ammissibilità, determina, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse disponibili di cui all'art. 3, l'ammontare dell'aiuto concedibile a ciascun Soggetto beneficiario.

3. In caso di esito positivo dell'istruttoria, il Soggetto gestore registra l'importo dell'aiuto individuale concesso a ciascun Soggetto beneficiario nel Registro nazionale aiuti e comunica al Soggetto beneficiario il riconoscimento dell'aiuto e l'importo effettivamente spettante.

4. Il Soggetto gestore trasmette contestualmente al Ministero l'elenco dei Soggetti beneficiari con l'indicazione della superficie coltivata a grano duro e dell'importo aiuto concesso.

5. Nel caso di insussistenza delle condizioni previste per la concessione dell'aiuto, il Soggetto gestore provvede a comunicare al Soggetto beneficiario i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

Art. 7

Cumulo

1. Il Soggetto gestore concede nuovi aiuti «de minimis» al Soggetto beneficiario dopo aver accertato che essi non determinino il superamento del massimale di cui all'art. 3, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 ed al limite nazionale di cui all'art. 3, paragrafo 3, del medesimo regolamento e nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 5, del regolamento (UE) n. 1408/2013.

Art. 8

Esenzione dalla notifica

1. Gli aiuti concessi in conformità al presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

Art. 9

Disposizioni finali

1. Qualora gli aiuti concessi ai sensi dell'art. 4 risultino

complessivamente inferiori alle risorse stanziare, i criteri e le modalita' di ripartizione delle risorse stanziare ed eccedenti le domande presentate dai soggetti beneficiari e ammissibili ai sensi del presente decreto per le medesime finalita', di cui all'art. 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il presente decreto e' sottoposto ai controlli degli organi competenti ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2017

Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Martina

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2017
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 908